SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990.

Istituzione dell'Ufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto, in particolare, l'art. 19, lettera *s)*, della stessa legge, che attribuisce al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del Comitato per pensioni privilegiate ordinarie;

Considerato che, ai fini dei relativi adempimenti, è necessario provvedere all'istituzione della segreteria del predetto Comitato, determinandone competenze e organizzazione, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della ripetuta legge:

Decreta:

Art. 1.
Istituzione

1. È istituito l'Ufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 2.
Competenze

1. L'Ufficio provvede agli adempimenti riguardanti:

a) le attività istruttorie e di segreteria funzionalmente necessarie all'espletamento dell'attività deliberativa e consultiva del Comitato;

b) le attività di documentazione degli orientamenti assunti, nelle materie di interesse del Comitato, dagli organi giurisdizionali, consultivi, di controllo e medico-legali;

c) l'attività contabile e finanziaria attribuita all'Ufficio nelle materie di competenza; la gestione dell'economato;

d) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio, nonché, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi al personale, ai beni e servizi necessari al funzionamento del Comitato, l'introduzione ed utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività dell'Ufficio.

Art. 3.
Organizzazione

1. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

servizio istruzione, documentazione ed assistenza al Comitato;

servizio affari contabili ed economato;

servizio organizzazione ed informatica;

servizio affari generali e personale.

2. Il servizio istruzione, documentazione ed assistenza al Comitato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*.

3. Il servizio affari contabili ed economato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *c)*.

4. Il servizio organizzazione ed informatica ed il servizio affari generali e personale provvedono nelle materie di rispettiva competenza, agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera *d)*.

Art. 4.
Attribuzione di funzioni

1. Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attività secondo le disposizioni del segretario generale e sulla base dei criteri formulati dal presidente del Comitato.

2. Ai servizi operanti nell'ambito dell'Ufficio sono preposti coordinatori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, recante tra l'altro istituzione ed organizzazione di uffici e dipartimenti del Segretariato generale.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del capo dell'Ufficio, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal segretario generale.

Art. 5.
Coordinamento

1. L'assegnazione di personale all'Ufficio è disposta dal segretario generale, sulla base delle indicazioni del capo dell'Ufficio e nel rispetto dei criteri generali fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini di cui all'art. 2, l'Ufficio cura i rapporti con le amministrazioni e gli enti interessati all'attività del Comitato ed opera anche in collegamento con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferendone al segretario generale per il necessario coordinamento.

Roma, 13 febbraio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

92A2056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1990.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 concernente l'istituzione e organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, del Comitato di esperti per il programma di Governo, nonché di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato in data 12 maggio 1989 e 27 aprile 1990, con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Considerato che la legge n. 223 del 1990 comporta modifiche nelle attribuzioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Considerata l'opportunità di adeguare alle esigenze funzionali attuali il quadro delle competenze e l'organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Dipartimento per l'informazione e l'editoria).* — *1.* Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite le seguenti competenze:

a) affari relativi all'editoria all'informazione, alla stampa;

b) attività di informazione, di documentazione istituzionale e di pubblicità;

c) affari relativi al diritto d'autore e ad altri diritti connessi, iniziative di promozione delle attività culturali.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio per l'editoria e la stampa;

Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale;

Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali;

Ufficio per gli affari generali e le relazioni esterne.

3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *a)*, salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi:

servizio per la documentazione sull'editoria e l'informazione;

servizio per le provvidenze alla stampa;

servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive;

servizio per le agevolazioni di credito.

4. L'Ufficio per l'informazione e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *b)*, salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi:

servizio per l'informazione;

servizio per la documentazione;

servizio per le manifestazioni;

servizio per la pubblicità;

servizio per le convenzioni.

5. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *c)*, salvo quanto disposto al comma 6, si articola nei seguenti servizi:

servizio per il diritto d'autore;

servizio per i riconoscimenti culturali;

servizio per le iniziative di promozione culturale.

6. L'Ufficio per gli affari generali e le relazioni esterne, al quale sono attribuiti compiti di coordinamento e attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché affari generali ed adempimenti inerenti studi, ricerche e relazioni esterne nelle materie di cui al comma 1, si articola nei seguenti servizi:

servizio per il coordinamento organizzativo;

servizio studi e ricerche;

servizio per le relazioni esterne.

7. Il capo del Dipartimento predispone un programma annuale delle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, che viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Le attività del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualità politica sono coordinate con l'Ufficio stampa, per il tramite del segretario generale.»

Roma, 27 novembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

92A2057

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1991.

Istituzione del Dipartimento per l'informatica e la statistica nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 32[illegible] recante al capo I norme relative al Sistema statistico nazionale;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato e modificato in data 12 maggio 1989, 27 aprile 1990 e 27 novembre 1990, recante tra l'altro organizzazione di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di adeguare l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'ordinamento del Sistema statistico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per l'informatica e la statistica.

2. A decorrere dalla predetta data, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 di cui alle premesse:

all'art. 2, comma 1, all'art. 12, rubrica e comma 1, nonché all'art. 15, comma 3, le parole «Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per l'informatica e la statistica»;

all'art. 12, comma 1, dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*f*-bis) direttamente e coordinando le attività di strutture costituite con compiti in materia statistica presso altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione dei predetti dati, per quanto previsto dal programma statistico nazionale, al Sistema statistico nazionale;

sviluppo e gestione delle applicazioni statistiche nell'ambito del sistema informativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed interconnessione al Sistema statistico nazionale;

f-ter) altri adempimenti in materia statistica assegnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal segretario generale.»;

all'art. 12, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«*1*-bis. Per i compiti di cui al comma 1, lettere *f*-bis) e *f*-ter). il Dipartimento ha accesso a tutti i dati statistici in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge.

1-ter. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio;

Ufficio statistico di coordinamento.

1-quater. All'Ufficio per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio, sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)*.»;

all'art. 12, comma 2, dopo le parole «L'Ufficio» sono inserite le parole «per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio»;

al predetto art. 12, dopo il comma 2, sono altresì aggiunti i seguenti commi:

«*2*-bis. All'Ufficio statistico di coordinamento sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *f*-bis) e *f*-ter).

2-ter. L'Ufficio statistico di coordinamento si articola nei seguenti servizi:

servizio coordinamento e comunicazione dati statistici;

servizio applicazioni statistiche e interconnessione al Sistema nazionale.».

Roma, 18 luglio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

92A2058

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1992.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 concernente l'istituzione e organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, del Comitato di esperti per il programma di Governo, nonché di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1988 come rettificato dal decreto 12 maggio 1989, con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'organizzazione degli uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata l'opportunità di adeguare l'organizzazione del Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici alle esigenze funzionali emerse, anche in relazione agli ulteriori compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da recenti leggi;

Decreta:

1. L'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, citato nelle premesse, è sostituito come segue:

«Art. 11 *(Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici).* — *1.* Al Dipartimento del

bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici sono attribuite le seguenti competenze:

a) adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi all'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri; gestione del personale del Dipartimento;

b) provvista, manutenzione e gestione dei beni strumentali allo svolgimento dell'attività d'istituto e gestione dei servizi, ad esclusione di quelli informatici;

c) stipula di contratti e convenzioni, compresa la tenuta del repertorio; servizi generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio bilancio, contabilità e affari generali;

Ufficio tecnico;

Ufficio contratti e provveditorato.

3. L'Ufficio bilancio, contabilità e affari generali, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *a)*, si articola nei seguenti servizi:

servizio bilancio e affari generali;

servizio spese fisse per il personale;

servizio competenze accessorie e spese diverse;

servizio spese di funzionamento.

4. L'Ufficio tecnico, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *b)*, si articola nei seguenti servizi:

servizio immobili;

servizio impianti;

servizio telecomunicazioni ed elettronica.

5. L'Ufficio contratti e provveditorato, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *c)*, si articola nei seguenti servizi:

servizio contratti, affari giuridici e documentazione;

servizio automezzi;

servizio del consegnatario;

servizio cassa;

servizio economato.».

Roma, 2 marzo 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A2059

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1992.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 concernente l'istituzione e organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, del Comitato di esperti per il programma di Governo, nonché di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, relativo all'istituzione e organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, nonché del Comitato di esperti per il programma di Governo, nonché di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto del 12 maggio 1989, contenente rettifiche all'anzidetto decreto del 27 dicembre 1988;

Considerato che appare necessario apportare alcune modifiche intese ad una migliore organizzazione funzionale del Dipartimento degli affari generali e del personale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, citato nelle premesse, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, è così sostituito:

«*1.* Al Dipartimento degli affari generali e del personale sono attribuite le seguenti competenze:

a) attività di carattere generale, strumentali all'organizzazione amministrativa;

b) adempimenti relativi ad organi collegiali;

c) riconoscimenti a cittadini illustri;

d) onorificenze ed araldica;

e) reclutamento e gestione del personale appartenente ai ruoli, in attività ovvero in quiescenza, nonché adempimenti connessi alla contrattazione e alle relazioni sindacali;

f) provvista e gestione del personale non appartenente ai ruoli e del personale avente un rapporto di collaborazione;

g) reclutamento e gestione del personale dei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni e degli uffici dei rappresentanti del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome;

h) segreteria del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina;

i) adempimenti relativi al personale di magistratura e amministrativo degli organi di giustizia amministrativa e contabile, nonché dell'Avvocatura dello Stato e di altri organi di consulenza generale facenti capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio degli affari generali;

Ufficio del personale appartenente ai ruoli;

Ufficio del personale non appartenente ai ruoli;

Ufficio onorificenze e araldica.

3. L'Ufficio degli affari generali, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si articola nei seguenti servizi:

servizio attività generali;

servizio organizzazione;

servizio segreterie di commissioni e comitati;
servizio corrispondenze e autorizzazioni d'accesso.

4. L'Ufficio del personale appartenente ai ruoli, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *e)*, *g)* e *h)*, si articola nei seguenti servizi:
servizio reclutamento;
servizio personale dei ruoli;
servizio trattamento economico;
servizio pensioni;
servizio organi collegiali del personale.

5. L'Ufficio del personale non appartenente ai ruoli, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *f)* e *i)*, si articola nei seguenti servizi:
servizio del personale non appartenente ai ruoli;
servizio del personale periferico;
servizio del personale degli organi di giustizia e consultivi;
servizio del trattamento economico accessorio.

6. All'Ufficio onorificenze e araldica sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *d)*, inerenti le attività preparatorie e istruttorie del conferimento delle onorificenze e della concessione di distinzioni, nonché la cura delle questioni in materia araldica.».

Roma, 11 aprile 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A2060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 24 aprile 1992.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Liberia;

Ritenuto che, a seguito del persistere dei movimenti di guerriglia interna, permane sul territorio di detto Paese la situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 24 aprile 1992;

Visti gli articoli 2, comma 4, 7 ed 8 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini italiani ivi residenti, con decorrenza dalla data del 24 aprile 1992.

Roma, 24 aprile 1992

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A2063

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1992.

Incentivazione delle vendite dei biglietti della lotteria dello Scudetto 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 12 febbraio 1992 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria dello Scudetto 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria dello Scudetto 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione

della lotteria dello Scudetto 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 50% delle vendite complessive della lotteria dello Scudetto 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti nella lotteria dello Scudetto 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1992
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 160

92A2064

DECRETO 20 febbraio 1992.

Incentivazione delle vendite dei biglietti della lotteria di Monza 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 12 febbraio 1992 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria di Monza 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria di Monza 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria di Monza 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 50% delle vendite complessive della lotteria di Monza 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti nella lotteria di Monza 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1992
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 158

92A2065

DECRETO 20 febbraio 1992.

Incentivazione delle vendite dei biglietti della lotteria di Foligno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 12 febbraio 1992 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria di Foligno 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria di Foligno 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributtori — gestori

magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria del Garda 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 50% delle vendite complessive della lotteria del Garda 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti nella lotteria di Foligno 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1992
Registro n. 3 Monopoli, foglio ... [illegible]

92A2066

DECRETO 24 marzo 1992.

Rideterminazione dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 1986, 6 ottobre 1987 e 30 maggio 1988, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 luglio 1986, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 313; il 26 ottobre 1987, registro n. 10 Monopoli, foglio n. 153; il 20 giugno 1988, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 204; decreto ministeriale 7 dicembre 1989, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 130; decreto ministeriale 18 aprile 1990, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 381, con i quali sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo e l'iscrizione nella medesima tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati nazionali;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche ai prezzi di cessione ed alla gamma dei prodotti da iscrivere nella tariffa di vendita per provvista di bordo;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo vengono rideterminati come segue:

PROVVISTE DI BORDO

Sigarette:

Elite	da L.	32.800	a L.	39.200	il kg conv.le
MS Italia	»	31.200	»	37.200	»
MS Slim	»	31.200	»	37.200	»
MS 100's De Luxe	»	29.600	»	35.200	»
MS International	»	29.600	»	35.200	»
Zenit	»	29.600	»	35.200	»
Presidente	»	29.600	»	35.200	»

Futura	da L.	26.400	a L.	31.600	il kg conv.le
Linda Leggera	»	26.400	»	31.600	»
Linda	»	26.400	»	31.600	»
MS Mild	»	26.400	»	31.600	»
MS Lights	»	26.400	»	31.600	»
MS Extralights	»	26.400	»	31.600	»
MS	»	26.400	»	31.600	»
MS Blu	»	26.400	»	31.600	»
MS Mundial	»	26.400	»	31.600	»
Lido	»	26.400	»	31.600	»
Lido Extra Mild	»	26.400	»	31.600	»
Stop Filtro	»	26.400	»	31.600	»
Stop	»	26.400	»	31.600	»
Pack Filtro	»	26.400	»	31.600	»
Colombo Filtro	»	26.400	»	31.600	»
Super Box	»	26.400	»	31.600	»
N. Esportazione Lunga	»	19.200	»	23.200	»
Super Filtro	»	19.200	»	23.200	»
Nazionali Filtro	»	18.400	»	22.000	»
Nazionale Box	»	19.200	»	23.200	»
Alfa Box	»	19.200	»	23.200	»
Super	»	18.400	»	22.000	»
Nazionali	»	18.400	»	22.000	»

Sigari:

Toscano Originale	da L.	148.000	a L.	292.000	il kg conv.le
Antico Toscano	»	74.800	»	132.000	»
Toscano Garibaldi	»	67.200	»	125.200	»
Cavour	»	66.000	»	82.800	»
Toscani Extravecchi	»	67.200	»	113.200	»
Toscani	»	53.200	»	105.200	»
Ammezzato Garibaldi	»	56.000	»	85.200	»
Toscanelli	»	27.200	»	54.800	»

Sigaretti:

Avana	da L.	28.000	a L.	61.600	il kg conv.le
Toscanello Mild	»	25.200	»	61.600	»

Trinciati per pipa:

Derby	da L.	47.600	a L.	57.200	il kg conv.le

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 1

92A2067

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria della Sezione autonoma commerciale dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, istitutiva della Sezione autonoma commerciale dell'Ente nazionale per le piccole industrie (ENAPI);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 (approvazione dello statuto dell'ENAPI) che dettava disposizioni particolari concernenti la Sezione autonoma commerciale per l'artigianato e le piccole industrie;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni ha assunto la denominazione di «Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1989, con il quale è stato disposto che la Sezione autonoma commerciale dell'ENAPI, con sede in Roma, è soppressa e posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Considerato che il bilancio finale di liquidazione ha determinato un risultato finanziario di L. 8.139.377, da ripartire fra i partecipanti al capitale (Stato, ENAPI, Istituto Veneto) in proporzione delle rispettive quote;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1404/56 ed in base all'art. 15 della legge 11 novembre 1983, n. 638, le quote spettanti all'Istituto Veneto e all'ENAPI non sono state rimborsate, mentre è stata rimborsata allo Stato la quota parte di L. 1.570.298 mediante versamento in Tesoreria centrale, capo X, cap. 2368;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Sezione autonoma commerciale dell'ENAPI è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che si chiude con un capitale finale di liquidazione di L. 8.139.377 di cui L. 1.570.298 sono state versate al capo X, cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata statale, mentre L. 6.569.079, nonché gli interessi maturati e maturandi, saranno devolute allo Stato e versate al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e dalla relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 123

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SEZIONE AUTONOMA COMMERCIALE DELL'E.N.A.P.I.

STATO PATRIMONIALE

Attività

Banche:		
Com. It.	L.	1.077.050
Credito italiano	»	6.973.929
B.N.L.	»	88.398
Risultato economico negativo della liquidazione	»	24.566.613
Totale a pareggio	L.	32.705.990

Passività

Capitale netto:		
Capitale sociale	L.	31.100.000
Fondo di riserva	»	1.605.990
Totale a pareggio	L.	32.705.990

CONTO ECONOMICO

Disavanzo alla data delle consegne	L.	4.834.218

Spese e perdite

Insussistenze di attività:			
Debitori Enapi	L. 15.008.360		
	» 36.490.394		
		L.	51.498.754
Committenti esteri		»	307.045
Campionari		»	2.913.269
Totale		L.	59.553.286

RENDITE E PROFITTI

Interessi attivi:		
Comit	L.	310.382
Credito italiano	»	4.309.158
B.N.L.	»	88.398
Insussistenze di passività:		
Creditori diversi	»	4.703.230
Creditori ENAPI	»	25.575.505
Risultato economico negativo della liquidazione	»	24.566.613
Totale	L.	59.553.286

92A2033

DECRETO 17 settembre 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria del Centro avicolo di Portici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 1184, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione del Centro avicolo di Portici;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio del Centro avicolo di Portici è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 6 settembre 1991 che si chiude con un saldo attivo di L. 121.408.729.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 121.408.729, nonché gli interessi maturati e maturandi saranno devoluti allo Stato e versati al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto della *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122

STATO PATRIMONIALE

Attività

Prima cattedra di chimica agraria per vendita di uova	L.	95.400
Seconda cattedra di chimica agraria per vendita di uova	»	149.778
Istituto di istologia ed embriologia	»	27.030
Istituto di anatomia umana	»	76.320
Istituto di embriologia molecolare	»	148.824
Istituto di patologia generale	»	76.020
Cattedra di igiene	»	27.030
Farmacia centralizzata Policlinico	»	27.350
Diversi dipendenti centro avicolo	»	135.327
Saldo attivo C.C.P. alla data delle consegne	»	13.317.441
Cassa	»	450
Accreditamento contributi Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	21.000.000
Banco di Napoli libretto al risparmio	»	4.559.037
C.C.P. interessi attivi	»	141.858
Ente economico della pastorizia anticipo fondi	»	14.500.000
Utenti motori agricoli anticipi fondi	»	1.000.000
ENAOLI anticipo fondi	»	4.500.000
Banco di Napoli quota assicurativa	»	1.050.000
Camera di commercio di Napoli	»	150.000

Banco di Napoli	L	300
Banca d'Italia anticipo fondi	»	60.000.000
Presidenza Consiglio dei Ministri	»	66.284.775
Università di Napoli	»	1.911.500
B.N.L.. interessi attivi su conto corrente	»	77.455.686
B.N.L.: rimborso su mandato	»	2.400
Economo cassiere	»	120.000
Totale attività	L.	266.756.526

Passività

Fondo indennità di licenziamento	L.	3.100.000
Contributi agricoli unificati	»	1.300.500
Molini Meridionali Marzoli saldo mangimi 77	»	14.014.457
Molini Meridionali Marzoli saldo mangimi 78	»	3.181.405
Mangimificio Mignini di Petrignano Assisi	»	920.640
Consorzio agrario imterprovinciale	»	4.934.240
Avv. Capece Minutolo per intervento legale	»	302.900
Dipendenti salariati	»	1.726.400
E.N.E.L.	»	504.456
Saldo passivo Banco di Napoli	»	9.511.923
Banco di Napoli interessi passivi su c c	»	508.401
Esattoria imposte dirette per ritenute	»	5.562.205
Spese per il personale	»	61.894.750
B.N.L. rimborso I.V.A.	»	107.000
Avv. A. Romanoi	»	356.680
Ente economico della pastorizia rimborsi fondi	»	14.500.000
Utenti motori agricoli rimborso fondi	»	1.000.000
ENAOLI rimborso fondi	»	4.500.000
Tasse varie	»	2.700
Economo cassiere rimborso I.V.A.	»	120.000
Versamento su c-c infruttifero Banca d'Italia intest. ENALC	»	17.299.140
Totale passività	L.	145.347.797
Avanzo finale di liquidazione	»	121.408.729
Totale a pareggio	L.	266.756.526

CONTO ECONOMICO

Disavanzo alla data delle consegne	L.	28.690.865

Spese e perdite

Insussistenze di attività	L.	606.870
Sopravvenienze passive	»	38.849
Spese generali e per il personale	»	105.342.475
Interessi passivi su Banco di Napoli	»	508.401
Totale spese e perdite	L.	135.187.460
Avanzo finale di liquidazione	»	121.408.729
Totale a pareggio	L.	256.596.189

Rendite e profitti:

Insussistenze di passività	L.	3.914.261
Sopravvenienze attive	»	6.372
Interessi attivi su B.N.L.	»	77.455.686
Interessi attivi su C.C.P.	»	141.858
Ricavi della gestione liquidatoria	»	175.078.012
Totale rendite e profitti	L.	256.596.189

92A2034

DECRETO 9 dicembre 1991.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto sperimentale per l'igiene e per il controllo veterinario della pesca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 200, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto sperimentale per l'igiene e per il controllo veterinario della pesca;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto sperimentale per l'igiene e per il controllo veterinario della pesca è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 13 novembre 1991 che si chiude con un saldo attivo di L. 204.457.513.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 204.457.513, è stato devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256

STATO PATRIMONIALE

Attività

Cassa	L.	72.020
Banco di Napoli	»	46.552.092
Conto corrente postale	»	2.087.221
Camera di commercio di Pescara	»	1.000.000
Rimborso telefonate personale	»	28.300
Investimenti mobiliari	»	16.156.730
Apparecchiature e attrezzi	»	9.420.000
Mobili e arredi	»	1.490.600
Libri e riviste	»	2.007.500
Museo	»	632.280
Materiale ex C.N.R.	»	230.000
Righetti s/versamento	»	5.000
Interessi attivi	»	141.935.065
Totale attività . . .	L.	221.616.808

Passività

Compenso collegio dei revisori	L.	709.969
Indennità di missione gettoni di presenza	»	35.000
Ditta Rendine - fornitura	»	36.765
Ditta Simonelli - fornitura	»	626.400
Ditta Litorolsa - fornitura	»	69.900
S.p.a. Gestione esattoriale	»	9.200
Liquidazione indennità di anzianità	»	15.672.061
Totale passività . . .	L.	17.159.295
Avanzo finale di liquidazione	»	204.457.513
Totale a pareggio . . .	L.	221.616.808

CONTO ECONOMICO

Spese perdite

Insussistenze di attività:		
Cassa e banche	L.	7.920
Ministero della sanità	»	20.000.000
Regione Abruzzo	»	50.000.000
Comune di Pescara	»	3.400.000
Amministrazione Taranto	»	3.000.000
Introito ritenute previdenziali	»	2.261.240
Totale . . .	L.	78.669.160
Minusvalenze su vendita beni patrim.	»	7.714.176
Sopravvenienze di passività:		
Gestione esattoriale	L.	200
Ritenute previdenziali assicur. erariali	»	300
Ritenute previdenziali	»	300
Totale . . .	L.	800
Totale spese e perdite . . .	»	86.384.136
Avanzo finale di liquidazione	»	204.457.563
Totale a pareggio . . .	L.	290.841.649

Rendite e profitti

Avanzo 1977	L.	110.525.263
Sopravvenienze passive:		
Cassa e banche	»	1.722.971
Investimenti mobiliari	»	484.669
Ricavi vendita beni patrimoniali	»	8.509.650
Righetti s/vers.	»	5.000
Totale . . .	L.	10.722.290

Insussistenza di attività:

Tesoriere	L.	10.500
Stipendi e conguagli	»	16.088.007
Oneri previdenziali	»	4.295.044
Premio INAIL	»	142.655
Indennità presidente	»	147.204
Compenso collegio revisori	»	365.496
Assicurazione FATA Museo	»	91.955
Ritenute previdenziali	»	2.261.240
Accantonamento indennità cessazione servizio	»	3.541.481
Fornitori	»	30.400
C.N.R.	»	568.869
Gettoni di presenza	»	116.180
Totale	L.	27.659.031
Interessi attivi	»	141.935.065
Totale rendite e profitti	L.	290.841.649

92A2035

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 aprile 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione e al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto, in particolare, l'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata, che ha previsto la costituzione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo di garanzia destinato a risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dall'attività di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e non garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge stessa;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e sono state dettate norme sul funzionamento dello stesso;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1986, con il quale sono state dettate norme relative alla costituzione da parte del medesimo Fondo di garanzia di riserve tecniche adeguate alla particolarità dei rischi garantiti;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1989, con il quale è stata apportata una rettifica al quinto comma, penultima riga, dell'art. 13 del sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Ritenuto che occorre modificare ed integrare le disposizioni dettate con il sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 aprile 1985 viene così modificato:

«Il Fondo garantisce agli assicurati e alle imprese di assicurazione:

1) il risarcimento dei danni derivanti dall'attività del mediatore iscritto all'albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

2) il risarcimento dei danni cagionati da negligenze od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloso dei suoi dipendenti, nelle ipotesi in cui non sia valido od efficace il contratto di assicurazione previsto dall'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il risarcimento dei danni di cui ai numeri 1) e 2) sopraindicati è limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792.

In nessun caso vengono corrisposti interessi per il ritardato pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia».

Art. 2.

L'art. 5, quarto comma, del decreto ministeriale 30 aprile 1985 viene così modificato:

«Il comitato di gestione è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti».

Dopo il comma ottavo dello stesso art. 5 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

«Il comitato può stabilire la costituzione di sottocomitati per l'esame istruttorio delle domande di intervento del Fondo. Ai sottocomitati partecipa uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Ai componenti dei sottocomitati spettano per ogni seduta i gettoni di presenza di cui al comma precedente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2068

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 aprile 1992.

Sospensione della tassa di ingresso per l'accesso alla Galleria nazionale di Palazzo Spinola e alla Galleria di Palazzo Reale di Genova nel periodo 29 aprile 1992-29 luglio 1992.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la nota n. 578 del 3 febbraio 1992, con la quale le soprintendenze per i beni artistici e storici ed ambientali e architettonici di Genova hanno richiesto la temporanea sospensione della tassa d'ingresso, rispettivamente alla Galleria di Palazzo Spinola ed alla Galleria di Palazzo Reale di Genova, in occasione della mostra «Genova nell'età barocca», che vi si svolgerà nel periodo 29 aprile-29 luglio 1992;

Considerata la proposta del comitato organizzatore della rassegna su riferita di istituire un biglietto unico per l'ingresso ad entrambe le sedi che la ospiteranno, secondo le modalità riferite con la nota n. 578/3.2.1992, maggiorato rispetto a quello ordinario di L. 4.000, riscosso per l'ingresso a ciascuna Galleria;

Considerato l'impegno assunto dal comitato responsabile di corrispondere all'erario un importo compensativo per il mancato introito del biglietto, pari alla media mensile di 3.000 visitatori, per il periodo coincidente con quello in cui si svolgerà la rassegna;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'intendenza di finanza di Genova, con nota n. 2/9802 del 28 febbraio 1992 e successiva nota, a parziale rettifica, n. 2/9802/111 del 12 marzo 1992;

Visto il parere del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso agli istituti d'antichità e d'arte dello Stato, espresso nella riunione del 21 gennaio 1991, in ordine alla possibilità di sospendere la tassa d'ingresso ai musei dello Stato, in occasione dello svolgimento di mostre, previo rimborso all'erario della somma corrispondente al mancato introito del biglietto;

Decreta:

La tassa d'ingresso di L. 4.000 per l'accesso alla Galleria nazionale di Palazzo Spinola e di L. 4.000 per l'accesso alla Galleria di Palazzo Reale è sospesa dal 29 aprile al 29 luglio 1992, in occasione della mostra «Genova nell'età barocca», che vi si svolgerà nel periodo su richiamato.

Il comitato organizzatore della mostra verserà all'erario l'importo corrispondente alla media mensile di 3.000 visitatori per il periodo coincidente con quello della rassegna, a fronte del mancato introito del biglietto d'ingresso alle Gallerie su riferite.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* COVATTA

92A2069

DECRETO 10 aprile 1992.

Revoca della tassa d'ingresso alla Galleria nazionale d'arte antica di Trieste, agli scavi illuminati di Pompei, all'Antiquario flegreo di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191;

Visto il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1317, modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 relativo alla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1983;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1985 e successivi decreti ministeriali di modifica e integrazione;

Vista la nota n. 7036 del 14 marzo 1987 della soprintendenza archeologica di Napoli, con la quale si propone la revoca della tassa d'ingresso all'Antiquario flegreo di Pozzuoli, in quanto il corpo di fabbrica ad esso adibito, prospiciente via Serapide in Pozzuoli, è stato demolito dall'ufficio del genio civile di Napoli nel 1973 poiché ritenuto pericoloso per l'incolumità pubblica;

Vista la nota n. 1466 del 20 febbraio 1987, con la quale la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste ha proposto la revoca della tassa d'ingresso alla Galleria nazionale d'arte antica di Trieste, in considerazione degli scarsi introiti derivanti dall'esazione della tassa stessa e del disposto dell'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il fonogramma n. 17370 del 6 settembre 1989 con il quale la soprintendenza archeologica di Pompei ha proposto la temporanea abolizione della tassa d'ingresso agli scavi illuminati di Pompei, in considerazione dell'attuale, limitato, sistema di illuminazione;

Sentito il comitato di cui alle premesse;

Considerata l'opportunità di provvedere a quanto richiesto dalle soprintendenze succitate ed approvato dal comitato predetto:

Decreta:

È abolita la tassa d'ingresso di L. 2.000 alla Galleria nazionale d'arte antica di Trieste e all'Antiquario flegreo di Pozzuoli.

La tassa d'ingresso di L. 2.000 agli scavi illuminati di Pompei è temporaneamente sospesa in attesa del potenziamento dell'attuale sistema di illuminazione che ne consenta il pieno funzionamento anche in orario serale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* COVATTA

92A2070

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 maggio 1991.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie ed in scienze bancarie e assicurative.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, recante la sostituzione delle tabelle VIII-*bis* e VIII-*ter*, relative rispettivamente ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie ed in scienze bancarie ed assicurative, con la nuova tabella VIII-*ter* per il conseguimento della laurea in economia bancaria finanziaria e assicurativa;

Ravvisata l'opportunità di modificare ulteriormente l'anzidetta tabella riducendo da sei a cinque il numero degli insegnamenti caratterizzanti di indirizzo da inserire obbligatoriamente nei piani di studio del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella VIII-*ter*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, recante l'approvazione della nuova tabella VIII-*ter* e la modifica delle tabelle I, II e VIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

al punto 2) *Durata del corso, esami,* il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il piano di studi comprende dieci insegnamenti istituzionali comuni, cinque insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e nove insegnamenti indicati dal consiglio di corso di laurea secondo le regole specificate più oltre»;

al punto 7) *Altri insegnamenti,* la locuzione «otto insegnamenti» è sostituita con la seguente: «nove insegnamenti».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 382

92A2080

DECRETO 22 giugno 1991

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Considerata l'opportunità di eliminare la dizione «europee» dalla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere, di cui alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario contenuta nel sopra citato decreto presidenziale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne, e nel relativo allegato, la locuzione «europee», indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere», è soppressa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 384

92A2081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Agnano

(Estrazione del 26 aprile 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 26 aprile 1992 e dell'abbinamento alla classifica finale della corsa ippica «Gran premio lotteria» svoltasi all'ippodromo di Agnano:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie R n. 95188 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Bravur Sund»;

2) Biglietto serie S n. 49753 di lire 750 milioni abbinato al cavallo «Peace Corps»;

3) Biglietto serie C n. 72102 di lire 500 milioni abbinato al cavallo «Incredible DJ».

Premi di lire 100 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	B	n.	00719	Biglietto	serie	AC	n.	08772
»	»	B	»	08747	»	»	AD	»	76773
»	»	T	»	15593	»	»	AI	»	44946

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

Biglietto	serie	A	n.	17505	Biglietto	serie	O	n.	38578
»	»	A	»	26143	»	»	P	»	49414
»	»	A	»	83470	»	»	Q	»	30371
»	»	C	»	45835	»	»	R	»	14395
»	»	F	»	15984	»	»	T	»	97028
»	»	F	»	40378	»	»	V	»	11013
»	»	L	»	12382	»	»	AA	»	02591
»	»	L	»	66353	»	»	AB	»	47720
»	»	M	»	31336	»	»	AB	»	86259
»	»	M	»	42596	»	»	AE	»	86929
»	»	M	»	76292					

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

Biglietto serie R n. 95188 L. 3.000.000;
» » S n. 49753 L. 2.000.000;
» » C n. 72102 L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti gli ulteriori sei premi di prima categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti i ventuno premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

92A2073

MINISTERO DEL TESORO

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1238,250	1238,250	1238,25	1238,250	1238,250	1238,250	1238,370	1238,250	1238,250	1238,250
E.C.U.	1541,700	1541,700	1542 —	1541,700	1541,700	1541,700	1541,800	1541,700	1541,700	1541,700
Marco tedesco	751,200	751,200	751,500	751,200	751,200	751,200	751,180	751,200	751,200	751,200
Franco francese	222,860	222,860	223,500	222,860	222,860	222,860	222,860	222,860	222,860	222,860
Lira sterlina	2203,250	2203,250	2208 —	2203,250	2203,250	2203,250	2203,700	2203,250	2203,250	2203,250
Fiorino olandese	667,720	667,720	667,700	667,720	667,720	667,720	667,700	667,720	667,720	667,720
Franco belga	36,511	36,511	36,530	36,511	36,511	36,511	36,517	36,511	36,511	36,510
Peseta spagnola	11,975	11,975	12,015	11,975	11,975	11,975	11,973	11,975	11,975	11,970
Corona danese	194,200	194,200	195 —	194,200	194,200	194,200	194,240	194,200	194,200	194,200
Lira irlandese	2006,800	2006,800	2005 —	2006,800	2006,800	2006,800	2005,500	2006,800	2006,800	—
Dracma greca	6,401	6,401	6,410	6,401	6,401	6,401	6,405	6,401	6,401	-
Escudo portoghese	8,943	8,943	8,940	8,943	8,943	8,943	8,945	8,943	8,943	8,940
Dollaro canadese	1040,400	1040,400	1041 —	1040,400	1040,400	1040,400	1039,600	1040,400	1040,400	1040,400
Yen giapponese	9,321	9,321	9,320	9,321	9,321	9,321	9,321	9,321	9,321	9,320
Franco svizzero	821,790	821,790	821,500	821,790	821,790	821,790	822,200	821,790	821,790	821,790
Scellino austriaco	106,735	106,735	106,800	106,735	106,735	106,735	106,745	106,735	106,735	106,730
Corona norvegese	192,450	192,450	192,50	192,450	192,450	192,450	192,480	192,450	192,450	192,450
Corona svedese	208,280	208,280	208,500	208,280	208,280	208,280	208,310	208,280	208,280	208,280
Marco finlandese	276,300	276,300	276,500	276,300	276,300	276,300	276,420	276,300	276,300	—
Dollaro australiano	935,300	935,300	935 —	935,300	935,300	935,300	934,300	935,300	935,300	935,300

Media dei titoli del 4 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,350
» » » 21- 4-1987/94	99,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,250
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	100,275
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	100
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,600
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,975
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,275
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,825
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,525
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,150
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,425
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,600

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,900
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,100
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,650
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,775
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,400
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,650
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,925
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,050
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,300
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,700
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M04052

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con la legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, recante: «Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1992).

Nel testo coordinato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 18, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce al testo dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trascritto nella nota *(a)* all'art. 1 del decreto-legge coordinato, si deve aggiungere il seguente periodo: «A norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le cessioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco (e anche quelle di crusche) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% a partire dal 1° gennaio 1985 (aliquota elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, a decorrere dal 1° gennaio 1989); pertanto dalla data del 1° gennaio 1985 deve ritenersi implicitamente abrogata la lettera *l)*, terzo comma, dell'articolo soprariportato»;

a pag. 21, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, il testo dell'art. 74-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato nella medesima nota *(a)* sopracitata, è sostituito dal seguente:

«Art. 74-*bis* [aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, poi sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, successivamente modificato dall'art. 1, comma 13, del decreto qui pubblicato] *(Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa)*. — Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata *la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché* apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili».

92A2101

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, ***parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189